

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
IDEARTISTICA APS**

Il giorno sabato 13 marzo 2021 alle ore 19.00, si è riunita in modalità online, utilizzando la piattaforma Meet di Google, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione IDEARTISTICA APS per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Conformazione dell'ente alle caratteristiche di Associazione di Promozione Sociale e conseguenti modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".**

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo Sig. Basso Antonio. I presenti nominano all'unanimità quale Segretario la Sig.ra Cecconi Marta.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono presenti n. 12 soci aventi diritto al voto su un totale di n. 16 soci aventi diritto al voto e precisamente:

- BASSO Antonio
- CECCONI Marta
- MORO Antonella
- CECCONI Franco
- MUSSIN Rosa
- ZAVAN Gianluca
- URSINO Veronica
- ZAMPA Nicholas
- PATRIARCA Francesco
- GALLINA Maria
- BASSO Francesco
- D'ODORICO Teresa

Il Presidente rileva, quindi, che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

REGISTRATO A CERVIGNANO IL 26-3-2021
N. 540 Mod. 3 Liquidato €
(.....) di cui €
per tassa ipotecaria.



IL DIRETTORE PROVINCIALE
Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
Adriano DI STASIO

* firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

MC *AB*

Il Presidente procede con la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, illustrando all'assemblea l'opportunità e la necessità di iscriversi al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale conformandosi alle caratteristiche previste dall'art. 35 del D.Lgs.117/2017. Tale articolo prevede un numero minimo di associati pari a 7 persone fisiche o 3 Associazioni di Promozione Sociale. Preso atto della carenza del requisito numerico al momento della Costituzione avvenuta in data 01.04.2019, si rende necessario deliberare in data odierna, con il voto di almeno 7 associati la volontà di conformarsi alla fattispecie A.P.S. di cui sopra. A tal fine e al fine di adeguarsi al "Codice del Terzo Settore" D.Lgs 117/2017, per la successiva e automatica iscrizione al RUNTS, si rendono necessarie alcune modifiche del vigente Statuto.

Il Presidente procede con la lettura dello Statuto modificato soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

Si procede, dunque, al voto:

Voti contrari: 0

Astenuti: 0

Voti favorevoli: 12

L'Assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare la conformazione dell'Ente alle caratteristiche dell'Associazione di Promozione Sociale di cui all'art.35 del D.Lgs 117/2017 con conseguente richiesta di iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale;

- di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate.

Il nuovo Statuto comprende n. 29 articoli e viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale. Si illustra che lo Statuto verrà affisso nella bacheca della sede legale e verrà inviato a tutti i soci.

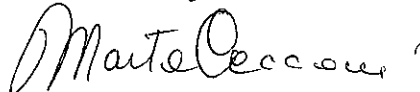
Si illustra, inoltre, che esso verrà depositato entro trenta giorni all'Agenzia delle Entrate e l'Assemblea delibera di conferire mandato al Presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.

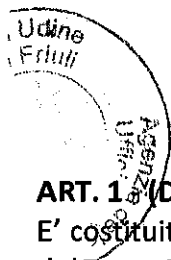
Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 20.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Pavia di Udine, 13 marzo 2021

Il Presidente BASSO Antonio

Il Segretario CECCONI Marta





REGISTRATO A CERVIGNANO
IL 26.3.2021 ALL. 1
ALLATON SFO MOD. 5

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO
PAOLO DE LUCA

* Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **IDEARTISTICA APS**, che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Via S. D'Acquisto 3 nel comune di Pavia di Udine (UD).

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e Attività)

L'associazione è democratica, apolitica e apartitica ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

Essa intende promuovere, sviluppare e diffondere la cultura musicale e gli artisti operanti in tutto il mondo, valorizzandone l'opera, l'immagine e l'ingegno in Italia e all'estero.

Tutto ciò senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili, favorendo, nel modo più completo possibile, la diffusione, la produzione e la distribuzione delle loro opere mediante la divulgazione, la valorizzazione artistica e d'immagine con la creazione di iniziative e servizi, anche rivolti a terzi, nei settori della cultura, del turismo, dell'arte e dello spettacolo, che soddisfino le aspirazioni proprie dei soci.

Rivolgerà le proprie specifiche competenze ai campi: della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione, del recupero e salvaguardia delle tradizioni e dell'arte in generale.

Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono (art. 5 D. Lgs. 117/2017):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

ME AB

Regione Piemonte
Provincia di ...

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- qualificazione e miglioramento professionale, sociale ed artistico dei soci e dell'ambito territoriale in cui svolgerà le proprie attività.
- promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, master class di perfezionamento musicale, di recitazione, danza, animazione, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia tra i bambini, che tra i ragazzi e gli adulti;
- favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, favorendo, in special modo tra i soci, la costituzione di gruppi di musica etnica, rock, jazz, leggera, classica e lirica;
- promuovere la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali, da camera, orchestrali, folkloristici e bandistici, coordinandone le attività;
- svolgere attività in proprio o in accordo con altre realtà del settore, di etichetta discografica, di editoria letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione di periodici, riviste, giornali, testi musicali, opere a carattere etno-musicale, materiale fonografico, informatico ed audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'associazione;
- attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita; organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
- ingaggiare assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
- offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati, anche attraverso la gestione di teatri, musei, biblioteche e/o fonoteche;
- avviare ricerche di storia locale, salvaguardia del patrimonio etnico, riscoperta di musicisti e di poeti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti della propria produzione artistica, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi senza limiti territoriali;
- svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rilevasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale e degli artisti/soci; a tal proposito saranno stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire ai soci, proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica;
- svolgere attività artistiche rese ad Enti pubblici o privati;
- far partecipare i soci a manifestazioni o iniziative promosse da Enti pubblici o privati;
- promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e

AB MC

limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può aderire ad associazioni analoghe mantenendo però la propria individualità e l'autonomia organizzativa ed amministrativa.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

ART. 6 - (Ammissione soci)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e le APS che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Per il minore d'età è richiesta l'autorizzazione scritta di almeno un genitore o esercente la responsabilità genitoriale.

Gli iscritti all'associazione si distinguono in:

- a. Soci ordinari;
- b. Soci sostenitori;
- c. Soci benemeriti.

Il rapporto associativo, anche in presenza di diverse qualificazioni, è disciplinato in modo uniforme e le modalità associative garantiscono l'effettività del rapporto medesimo.

Sono **soci ordinari** le persone fisiche che aderiscono, a tempo indeterminato, all'associazione, impegnandosi a versare la quota associativa richiesta ed eventuali quote addizionali necessarie allo svolgimento di attività specifiche in diretta attuazione degli scopi istituzionali, e/o fornire prestazioni gratuite secondo le richieste degli organi direttivi.

Con la domanda scritta di iscrizione il nuovo socio si impegna a rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le delibere degli Organi Sociali.

Sono **soci sostenitori** le persone che prestano la loro opera, su incarico del Consiglio Direttivo, in qualità di docenti o in attività di organizzazione e promozione associativa e le persone che sostengono economicamente l'associazione. La quota associativa si intende comunque assolta con la prestazione della loro attività o del loro sostegno.

Sono **soci benemeriti** tutti coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'associazione. I soci benemeriti non versano la quota associativa. La qualifica di socio benemerito viene attribuita dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

me *AB*



La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 - (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione o mancato rinnovo dell'iscrizione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'esclusione ha effetto dalla data dell'annotazione del provvedimento nel libro dei soci.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 9 - (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 10 - (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati

AB *AME*



- Consiglio Direttivo
- Presidente e Vicepresidente
- Organo di Controllo
- Revisore Legale dei Conti

ART. 11 - (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati entro 30 giorni antecedenti la data di convocazione dell'assemblea stessa, e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea, la quale nomina anche il Segretario dell'assemblea che verbalizzerà lo svolgimento della riunione. La nomina del Segretario non è necessaria nei casi in cui l'assemblea venga svolta alla presenza di un Notaio. Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare all'assemblea e la validità della sua costituzione.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- delibera sull'acquisto, acquisizione e vendita di beni immobili.



ART. 13 - (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente dell'associazione.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, garantendo sempre un numero dispari.

Dura in carica per n. 3 anni e i membri possono essere rieletti.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito anche in mancanza di formale convocazione qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso a fronte di motivazioni di carattere urgente.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di qualunque Consigliere, provvede alla sua sostituzione per il restante periodo del triennio.

Se però decade la maggioranza del Consiglio Direttivo, il Presidente dovrà, nel termine di 60 giorni, convocare l'assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
- elegge il Direttore Artistico;
- nomina dei soci benemeriti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 16 - (Il Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Direttore Artistico)

Il Consiglio Direttivo, può nominare tra i suoi membri o tra i Soci, un Direttore Artistico, stabilendone in apposito verbale, le mansioni.

ART. 18 - (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D.Lgs. 117/2017.
- Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 - (Libri sociali)

Oltre alle scritture prescritte negli art. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; diritti di utilizzazione artistica e musicale relativi a produzioni stampate, audio e video; proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

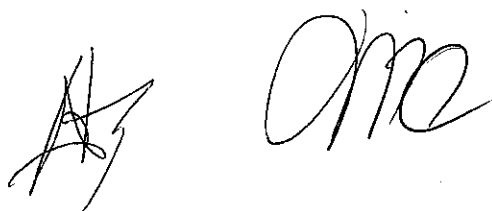
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 - (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore ai sensi dell'art 48 del D. Lgs. 117/2017.

Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.





ART. 24 - (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 25 - (Personale retribuito)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 26 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 27 - (Comunicazioni sociali)

In via generale per qualunque proposta, decisione, consenso o qualsivoglia documento o registrazione che, ai sensi del presente statuto o per legge, deve assumere forma scritta (compresa la convocazione delle assemblee), può essere utilizzato qualsiasi supporto idoneo ai fini della relativa documentazione e pertanto, a titolo esemplificativo, non solo su supporto cartaceo, ma anche magnetico o elettronico, mediante telefax o posta elettronica. A tal fine si ritiene equipollente alla sottoscrizione in forma originale anche quella in forma digitale.

Saranno del pari considerate effettuate le comunicazioni ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione da parte del destinatario.

ART. 28 - (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al Codice del Terzo Settore, ai relativi decreti attuativi, nonché alle disposizioni del codice civile e alle normative di settore in quanto compatibili.

ART. 29 - (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

